



**IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

R.G. 43571/2013

IL GIUDICE UNICO

Vista la propria ordinanza con cui in data 27 febbraio 2014 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché per contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di patologie geneticamente trasmissibili;

rilevato che per un mero errore materiale al **punto 7)** della parte motiva della citata ordinanza è stato fatto riferimento alla distrofia muscolare Becker in luogo dell'alterazione cromosomica rilevata nel caso di specie,

P.Q.M.

dispone che ove è scritto *“i ricorrenti sono una coppia fertile, attesa la prima spontanea gravidanza interrotta con aborto terapeutico, e con il rischio di trasmettere la distrofia muscolare Becker, patologia genetica ereditaria, al figlio con una probabilità del 50%, come certificato dal prof. Novelli del dipartimento di genetica dell'università Roma Tor Vergata e come purtroppo confermato dagli esiti della prima gravidanza”* deve leggersi ed intendersi *“i ricorrenti sono una coppia fertile, attese le precedenti spontanee gravidanze interrotte con aborto terapeutico e con il rischio di trasmettere al*

3



figlio l'alterazione cromosomica diagnosticata all'odierna ricorrente in data 24 novembre 2006 con analisi del cariotipo eseguita dal prof. Novelli del dipartimento di genetica dell'università Roma Tor Vergata e come purtroppo confermato dagli esiti degli accertamenti prenatali compiuti in occasione della seconda gravidanza".

Roma 5 marzo 2014

IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bianchini



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Dipartimento di Giustizia



NOTTE, il 5/03/2014

IL CANCELLIERE
(S. B. B. B.)

